



Ufficio Demanio Marittimo

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI DI COMPETENZA COMUNALE

ORDINANZA N° 63 DEL 12.03.2012

Il Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Alassio:

Visti:

- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.3.1942 n°327 ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- la legge 24.11. 1981, n° 689 ad oggetto "Modifiche del sistema penale" ed il D. Lgs 30.12.1999 n°507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25.6.1999, n. 205;
- il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione";
- la Legge 25.8.1991 n°284, relativa alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico;
- il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";
- la Legge 5 febbraio 1992 n.104, avente ad oggetto l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili;
- la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
- l'art. 105 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, così come modificato dall'art. 9 della legge 16.3.2001 n. 88, in materia di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59";
- il D. Lgs. 30.12.1999 n°507, ad oggetto "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art 1 della L. 25.6.1999 n°205";
- il D. Lgs 3.4.2006, n° 152 "Norme in materia ambientale"
- la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 - parte II del 2 maggio 2002;
- la L. R. 2.1.2007, n° 1 "Testo unico in materia di commercio"

- il Regolamento comunale di Gestione del Demanio Marittimo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 18.3.2003 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 74 del 29.11.2005.
- le linee guida per la gestione delle spiagge libere e libere attrezzate approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n° 512 del 21.05.2004;
- la legge del 27.12.2006, n°296 (Legge finanziaria 2007).
- la L.R. del 7.2.2008, n° 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari).
- la L.R. del 28.12.2009, n° 67 (Modifiche alla Legge Regionale 28 aprile 1999, n° 13)
- la L.R. del 4.07.2008, n° 22 (Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 28 aprile 1999, n° 13)

Considerato:

- il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;
- che il Comune in ottemperanza dei dispositivi delle leggi regionali sopraccitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

Sentito il Corpo di Polizia municipale di Alassio.

Sentita l' "Associazione Bagni Marini" del Circondario di Alassio

Atteso di dover disciplinare le attività balneari e l'attività elioterapica lungo il litorale del Comune di Alassio.

e m a n a l a s e g u e n t e

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

ART. 1 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE
--

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.
2. Al di fuori della stagione balneare e nei periodi dal 1° maggio e il 14 giugno e dal 16 settembre al 30 settembre è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici previa comunicazione agli Uffici competenti del/i periodo/i di svolgimento del servizio. In tal caso dovranno essere osservate le prescrizioni in materia di sicurezza di cui alla vigente Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio e le disposizioni riportate nel Regolamento comunale del Demanio marittimo.
3. a) Tutti i manufatti in concessione classificati come opere di facile rimozione potranno essere messi in opera dal 19 marzo e comunque il regolare montaggio dello stabilimento dovrà avvenire entro il 15 giugno come prevede l'art. 28 del Regolamento comunale di Gestione del Demanio Marittimo.
- b) Tutti i manufatti in concessione classificati come opere di facile rimozione nonché le imbarcazioni di salvataggio e/o destinate al noleggino dovranno essere rimossi entro il 30 ottobre, eccetto i manufatti consentiti per effettuare il servizio elioterapico invernale (dal 30 settembre al 1° maggio).

ART 2 – ESPOSIZIONE ORDINANZA

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dai D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

ART. 3 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato:
 - a) lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta con sottostanti selle ed invasature o comunque apparati di sostegno che, in caso d'uso dell'imbarcazione non possono essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
 - b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
 - c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. L'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata fascia di transito), qualora la profondità della spiaggia è inferiore a 20 (venti) metri, non deve essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso, in particolare pattini di salvataggio e trespoli di avvistamento e quanto necessario a realizzare i percorsi atti a rendere possibile la balneazione alle persone diversamente abili.
I concessionari devono adoperarsi affinché nella fascia di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al presente comma.
 - d) campeggiare e /o accamparsi
 - e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate;
 - f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque entro il 30 ottobre di ogni anno;
 - g) durante la stagione balneare, anche nelle ore notturne, condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla

custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;

- h) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica e tenuto conto della zonizzazione acustica comunale;
 - i) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
 - j) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
 - k) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione;
 - l) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;
 - m) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a m. 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
 - n) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.
2. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte delle persone diversamente abili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio.

Allo stesso fine detti percorsi dovranno, solo in caso di presenza di dislivelli significativi (rampa di scala) per l'accesso ai singoli stabilimenti balneari, congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque esser rimossi al termine della stagione balneare.

I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

Nelle aree demaniali in concessione, è possibile svolgere attività di breve durata (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, cene, ecc.), destinate ai clienti dello stabilimento balneare e che non comportino l'installazione di strutture e impianti anche oltre l'orario di chiusura dello stesso previa comunicazione al Comune delle date, degli orari e della natura della manifestazione, con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e/o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

ART. 4 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI

1. Gli obblighi per i concessionari di strutture balneari si applicano anche ai gestori di spiagge libere attrezzate. Nelle spiagge libere attrezzate, in ottemperanza alle linee guida regionali e come riportato anche sulle rispettive licenze di concessione demaniale, è possibile gestire economicamente - con occupazione di lettini, ombrelloni e sdraio – **non più del 50%** dell'area in concessione e del **50%** del fronte mare; il restante **50%** deve rimanere libero da ogni tipo di attrezzatura del gestore mentre i servizi essenziali (pulizia, salvataggio, ingresso, servizi igienici) devono essere gratuiti nell'intera area in concessione salvo specifiche deroghe rilasciate dalla Regione Liguria con nulla-osta come previsto dal P. U. D..
2. Garantire la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare alle persone handicappate
3. non occupare con volumi di servizio di qualunque natura una superficie dell'area concessionata maggiore del 20 per cento dell'area in concessione. Tali volumi non possono occupare, comunque, più di 50 mq. di superficie coperta; tale limite può essere derogato, previo nulla osta regionale, in caso di particolari dimensioni della spiaggia o di particolare offerta di servizi;
4. Nelle spiagge libere attrezzate l'affidatario della gestione, deve apporre, in modo ben visibile nell'ambito della concessione, apposito cartello con dicitura:"

“SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA

**SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI (INGRESSO, SALVATAGGIO, PULIZIA E SERVIZI IGIENICI)
ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO”.**

5. Periodo minimo di apertura. Licenze ed autorizzazioni di altri enti:
 - a) i titolari di concessioni per stabilimenti balneari devono mettere in esercizio gli stabilimenti non oltre il 15 giugno, mantenendoli in completo esercizio almeno fino al 15 settembre, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica;
 - b) durante il periodo minimo di apertura dello stabilimento balneare di cui alla lettera precedente dovrà essere assicurata la fruizione al pubblico dell'impianto di balneazione almeno dalle ore 9.00 alle ore 19.00 di ogni giorno;
 - c) per le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione (bar, ristoranti, discoteche, pubblico spettacolo, ecc..) le limitazioni sono quelle previste dalle leggi vigenti, nonché dai regolamenti comunali emanati in materia.
6. Il servizio di salvataggio è disciplinato con Ordinanza del Comandante dell'Ufficio Circondariale marittimo di Alassio a cui si rimanda.
7. I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.
8. Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.
9. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.
10. Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia

11. Pulizia dell'arenile:

- a) sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare la pulizia delle spiagge libere; pertanto il Comune posizionerà sull'arenile in numero e luoghi adeguati appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- b) il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune;
- c) durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.);
- d) è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;
- e) i titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, quando se ne verifichi la necessità, a riordinare gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici, evitando comunque orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 9.00 e successivo alle ore 20.00, salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica e fatte salve le autorizzazioni specifiche.

12. I titolari delle concessioni sono obbligati a consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine della balneazione ai sensi dell'art. 1 comma 251 lettera e) della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

13. I titolari delle concessioni indicate nel PUD comunale tav. n° 1 "Individuazione delle C.D.M. e dei passaggi pubblici. Adeguamento Legge finanziaria 2007" dovranno garantire 24 ore su 24 il libero e gratuito accesso alla battigia senza frapporre alcun tipo di ostacolo o chiusura anche potenziale (cancello). Coloro che non sono indicati nell'individuazione di cui sopra dovranno comunque rispettare quanto previsto al precedente comma.

14. Insegne e confini degli stabilimenti balneari:

- a) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od una insegna indicante la sua denominazione;
- b) la separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve essere con recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, con esclusione di ogni materiale pericoloso. Detta recinzione dovrà essere realizzata lasciando un varco di almeno un metro di larghezza in corrispondenza della parte più a monte della stessa nelle zone di presenza di dislivelli significativi (rampe di scale) per l'accesso ai singoli stabilimenti balneari, atte a consentire il libero transito pedonale a tutti ed in particolare alle persone con ridotta capacità motoria. Il varco di cui sopra dovrà essere libero da ogni ostacolo che possa in qualsiasi modo determinare una limitazione anche solo apparente.
- c) tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello

riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone diversamente abili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone diversamente abili.

15. Pulizia delle foci dei fiumi e libero deflusso delle acque fluviali:
 - a) sarà cura del Comune, in ogni periodo dell'anno ed al fine di prevenire potenziali pericoli e di permettere il regolare deflusso in mare delle acque di fiumi, torrenti, rii, ecc., rimuovere l'eventuale barra sabbiosa, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
 - b) il materiale sabbioso idoneo al ripascimento e rimosso nelle operazioni di cui alla precedente lettera a) dovrà essere distribuito sulle spiagge limitrofe poste nelle immediate vicinanze nel rispetto della normativa vigente; altro diverso utilizzo dovrà essere debitamente autorizzato.
16. La dotazione di cui dovranno essere fornite le strutture balneari per svolgere il servizio di elioterapia, nei periodi indicati dall'art 1, comma 2 della presente Ordinanza, dovrà essere composta al massimo da n° 1 servizio igienico, da n° 1 cabina ad uso spogliatoio e da n° 1 cabina ad uso cassa e dalle attrezzature connesse a svolgere tale servizio (sdraio, stenditoi, giochi, lava piedi, docce, percorsi pedonali, ecc..).
17. L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione

ART. 5 - GAVITELLI PER L'ORMEGGIO DEI NATANTI

1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare, previa autorizzazione o concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto, nonché piattaforme di sosta per bagnanti.
2. La modalità di posa dei gavitelli, dei relativi corpi morti e delle piattaforme di cui al comma precedente, è disciplinata dall'ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo di Alassio.
3. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; gli stessi, i relativi corpi morti e le piattaforme dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre.

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.
2. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente

ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 31.3.1998 n. 114.

Avverso alle sanzioni in caso di violazione delle presenti norme è ammesso ricorso all'Autorità Comunale od al Giudice di Pace di Albenga nei termini *ex lege* 689/81.

3. Per tutto ciò che non è regolamentato dalla presente ordinanza si rimanda al Regolamento di Gestione del Demanio Marittimo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 18.03.2003 e successive modifiche e integrazioni.
4. La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune; sarà trasmessa alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine e all'Ufficio Circondariale marittimo di Alassio nonché divulgata con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ai fini della massima diffusione.
5. La presente ordinanza entrerà in vigore il primo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e resta valida fino a quando non venga sostituita da nuove disposizioni in materia. A far data dall'entrata in vigore della presente Ordinanza è abrogata la precedente Ordinanza n° 90 del 24.03.2011.

Alassio, 12.03.2012



IL DIRIGENTE
(Arch. Silvia LAVAGNO)